

La pensione anticipata

La pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative, nonché alla Gestione Separata.

Tale Istituto Previdenziale è stato introdotto dalla riforma Fornero (L. 214/2011), la quale ha abolito le pensioni di anzianità, le quali consentivano di maturare il trattamento pensionistico ad un'età più bassa di quella che è richiesta per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, per coloro che alla data del 1° gennaio 2012 hanno maturato i requisiti pensionistici con un'età inferiore a quelle previste per la pensione di vecchiaia, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata, purché abbiano maturato al 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 e 1 mese per le donne.

Bisogna tuttavia tener ben presente che il requisito dell'anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata è influenzato al requisito della speranza di vita, l'anzianità contributiva è progressivamente spostata in avanti nel corso degli anni, attestandosi per il 2016 a 41 anni e 10 mesi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Come per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alla pensione anticipata viene richiesta la cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti, mentre non viene richiesta la chiusura dell'attività in caso in cui il soggetto sia lavoratore autonomo.

La legge 214/2011, nell'istituire la pensione anticipata ha previsto anche delle penalizzazioni nei confronti di quei soggetti che accedono al pensionamento ad un'età inferiore a 62 anni.

In generale tale penalizzazione prevede una riduzione dell'1% dell'importo pensionistico per ciascuno dei primi 2 anni mancanti a 62 anni di età, per salire al 2% per ogni ulteriore anno mancante.

Con la legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) la riduzione non si applica sulle pensioni anticipate con decorrenza al 1° gennaio 2015 o se il raggiungimento del requisito contributivo avviene entro il 31 dicembre 2017.

Quindi, con la legge di Stabilità 2016, il Governo ha cancellato tali penalizzazioni anche per i trattamenti pensionistici in vigore e ridotti antecedentemente alla data del 1° gennaio 2015; in questo caso non verrà restituita alcuna somma a titolo di rimborso per gli anni 2012, 2013, 2014, ma, a partire dal 1° gennaio 2016 i ratei delle pensioni maturate di questi anni verranno erogati senza alcun tipo di penalizzazione. **Le penalizzazioni torneranno per i trattamenti pensionistici maturati al 1° gennaio 2018 in poi.**

Nel solo regime contributivo, ossia per i trattamenti con un'anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1996 la pensione anticipata è conseguibile anche con un'anzianità contributiva ridotta,

purché sussistono alcune condizioni di età e di importo: il requisito minimo di età, fissato a 63 anni al quale bisogna aggiungere il requisito della speranza di vita (che al 2016 è pari a 63 anni e 7 mesi). In presenza del requisito dell'età, per accedere alla pensione anticipata nel sistema contributivo sono sufficienti i 20 anni di contribuzione.

Per quanto riguarda il requisito dell'importo, in presenza di un'anzianità contributiva ridotta, la legge prevede che, esso debba risultare almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato annualmente.

Inoltre, per i lavoratori del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 maturano i requisiti di età e almeno 35 anni di contributi per effetto della vecchia normativa (quote), è consentito il pensionamento a 64 anni; e per le lavoratrici del settore privato che, entro il 31 dicembre 2012, raggiungono 60 anni e almeno 20 anni di contributi è consentito il pensionamento a 64 anni di età.

Questa disposizione è eccezionale perché non si applica ai lavoratori e alle lavoratrici del settore pubblico e perché prevede specifici limiti temporali per la maturazione dei requisiti.

ECCEZIONI e DEROGHE:

La legge ha individuato alcuni casi eccezionali in cui si continua ad applicare la normativa precedente, tali casi si riferiscono a:

- I soggetti che hanno maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011;
- Le lavoratrici, che al 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito anagrafico di 57 anni lavoratrici dipendenti o 58 se lavoratrici autonome oltre i 35 di contributi e optano per il sistema di calcolo interamente contributivo;
- I dipendenti pubblici dichiarati in esubero per effetto della spending review;
- I lavoratori che svolgono i cosiddetti lavori usuranti;
- I lavoratori del comparto difesa sicurezza (vigili del fuoco, soccorso pubblico)
- Altre situazioni che fanno riferimento al decreto legislativo 503/1992.